Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 14 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 1948, n. 431.
Corresponsione di un contributo straordinario per la ricostruzione del silos granario del porto di Venezia. Pag. 1614

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 432.
Istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni Pag. 1615

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 433.
Istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni . Pag. 1615

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 434.
Proroga dei benefici fiscali per i materiali metallici e macchinari destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere. Pag. 1616

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 435.
Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche Pag. 1617

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 436.
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette. Pag. 1617

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 437.
Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari . Pag. 1618

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 438.
Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale . Pag. 1618

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 439.
Impugnabilità, con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234. Pag. 1619

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 440.
Proroga del termine per la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Pag. 1620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1948, n. 441.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova ad acquistare il magazzino n. 34 est, sito nel quartiere di Santa Maria del deposito franco del porto di Genova . . . Pag. 1620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 442.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma ad acquistare il terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati . Pag. 1620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Savona . . . . Pag. 1621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Udine . . . . Pag. 1621

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948.
Scioglimento del Consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi) e nomina del commissario straordinario. Pag. 1621

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.
Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano. Pag. 1622

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1948.
Sostituzione di un componente della Commissione di studio per un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica Pag. 1622

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1948.
Revoca del decreto 21 novembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Weingerl Margherita, con sede in Milano Pag. 1623

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1948.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari . Pag. 1623

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni siti nel comune di Carbonara Po Pag. 1623
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari Pag. 1623
Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Vado nel comune di Monzuno (Bologna) Pag. 1623

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Nomina del commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova Pag. 1623
Riconoscimento giuridico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza tra gli scrittori italiani e approvazione del relativo statuto Pag. 1623

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1623

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . Pag. 1624
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali Pag. 1624
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa . Pag. 1625

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montecastello Vibio (Perugia) . . . . . Pag. 1625

CONCORSI

Ministero della difesa - Esercito: Concorso al posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Pag. 1626

Ministero della difesa - Marina: Diario delle prove scritte dei concorsi a sette posti di vice segretario in prova (gruppo A) e a sessanta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) indetti coi decreti Ministeriali 11 novembre 1947 e pubblicati nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 19 del 24 gennaio 1948. Pag. 1628

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso a ventisei posti di vice segretario nella carriera amministrativa delle Amministrazioni centrali delle finanze e del tesoro, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947 . . . . Pag. 1628

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 1948, n. 431.
Corresponsione di un contributo straordinario per la ricostruzione del silos granario del porto di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

E' concesso a favore del Provveditorato al porto di Venezia, quale concorso dello Stato al finanziamento per la ricostruzione del silos granario, un contributo straordinario di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, in ragione di lire 75 milioni nell'esercizio 1947-48 e di lire 75 milioni nell'esercizio 1948-49.

Inoltre lo Stato, per l'attuazione del medesimo scopo, devolve a favore del Provveditorato al porto la quota delle tasse portuali di sua spettanza fino all'ammontare di 100 milioni.

Art. 2.

I contratti di mutuo, fino all'ammontare di 100 milioni, che il Provveditorato stipulerà con la Cassa depositi e prestiti o con altre banche ed istituti per l'ulteriore finanziamento occorrente per la esecuzione dell'opera prevista nel precedente articolo, saranno esenti dalla tassa di bollo e da altri diritti fiscali e saranno soggetti alla tassa fissa di registro, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi ed agli Uffici del registro.

Per poter fruire dei suddetti privilegi, sui contratti di mutuo dovrà farsi esplicita menzione che questi vengono stipulati ai fini del presente decreto.

Art. 3.

La gestione relativa al finanziamento ed alle spese per la ricostruzione del silos formerà oggetto di apposito bilancio e sarà sottoposta alla vigilanza dei Ministri competenti.

Art. 4.

E' demandata all'Ufficio del genio civile di Venezia la vigilanza sui lavori di ricostruzione del silos.

Il collaudo dei lavori stessi verrà eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO — PELLA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 432.
Istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi è istituito l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, con il compito specifico di sovraintendere ai servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di provvedere al loro coordinamento.

Art. 2.

La nomina ad ispettore generale delle telecomunicazioni è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ad un funzionario tecnico di grado 5° del personale dei ruoli delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza che ciò importi alcuna modifica degli organici del personale.

Art. 3.

All'ispettore generale delle telecomunicazioni spettano nell'ambito dei servizi indicati nel precedente art. 1, anche i poteri e le attribuzioni conferiti al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *i*), *l*), *m*), e successive modificazioni.

Art. 4.

Per l'attuazione degli scopi previsti dal precedente art. 1, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica in quanto necessario, a modificare la ripartizione degli organi centrali delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 433.
Istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni con i seguenti compiti:

a) esprimere il proprio parere tecnico-economico sui piani e progetti attinenti al perfezionamento e allo sviluppo degli impianti di telecomunicazioni di pertinenza del Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei concessionari;

b) dare le direttive per lo studio e l'approntamento dei piani predetti;

c) dare il parere sulle altre questioni relative alle telecomunicazioni che il Ministro riterrà di richiedere;

d) fare al Ministro stesso tutte quelle proposte che fossero ritenute necessarie o utili in relazione ai progressi tecnico-scientifici delle telecomunicazioni.

Il parere del Consiglio è obbligatorio sulle materie di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il Consiglio predetto è composto:

a) del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, dell'ispettore generale delle telecomunica-

zioni, del capo del servizio telegrafi, del capo del servizio radioelettrico, del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, del direttore dell'Istituto superiore per le poste e le telecomunicazioni;

b) di due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, proposti dal relativo presidente;

c) di tre esperti di riconosciuta competenza tecnico scientifica in materia di telecomunicazioni e di cui almeno uno docente universitario.

Art. 3.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può chiamare a far parte del Consiglio predetto, come membri straordinari per singoli affari, non più di due persone di particolare competenza tecnica nelle materie in discussione.

Il Ministro con suo decreto, può anche costituire, in seno al Consiglio, delle Commissioni speciali per lo studio di singoli problemi.

Art. 4.

I membri ordinari del Consiglio sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.

I membri predetti possono essere sostituiti durante il quadriennio anche in caso di prolungata assenza dalle riunioni del Consiglio.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio è designato dai membri e nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta dello stesso Ministro.

La designazione è fatta con votazione segreta nella prima seduta del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta al mese, ed in via straordinaria quando ne sorga la necessità.

Per la seduta prevista nell'articolo precedente, il Consiglio è convocato e presieduto dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Il segretario del Consiglio è nominato dal Ministro fra i funzionari amministrativi di gruppo A di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ai componenti il Consiglio superiore tecnico per le telecomunicazioni e ai componenti delle Commissioni e ai membri aggregati, nominati ai sensi del primo comma dell'art. 3, spettano i gettoni di presenza nella misura massima stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

Art. 9.

E' soppressa la Commissione istituita col regio decreto 30 settembre 1926, modificato col decreto luogotenenziale 16 dicembre 1945, per la vigilanza dei lavori relativi alla rete telefonica interurbana sotterranea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 434.

Proroga dei benefici fiscali per i materiali metallici e macchinari destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria e il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Articolo unico.

La validità del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari e per i materiali destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere, che non possono essere forniti dall'industria nazionale, già prorogata fino al 31 dicembre 1938 col regio decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1519, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 234, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1943 col regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1458, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 258, è prorogata ancora fino al 31 dicembre 1953, con effetto dal 1° gennaio 1944.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 435.
Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici e i provveditori alle opere pubbliche nella rispettiva competenza sono autorizzati fino al 31 dicembre 1948 a delegare alle Amministrazioni provinciali e comunali ed agli altri enti interessati, di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di riparazione di danni bellici ad opere di proprietà delle Amministrazioni e degli enti predetti, alla cui esecuzione debba provvedersi a spese dello Stato, semprechè i medesimi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa.

Per i lavori di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo Presidenziale 29 maggio 1947, n. 649, la delega può essere disposta a favore dell'Ordinario diocesano e degli enti ammessi ai benefici previsti dai citati decreti, semprechè ricorra la condizione di cui al precedente comma.

Analoga facoltà spetta per l'esecuzione dei lavori al cui finanziamento si provvede con le spese autorizzate per opere straordinarie a sollievo della disoccupazione operaia.

La delega può essere limitata anche alla sola progettazione o alla sola direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la competenza in materia di procedimenti di appalto, di liquidazione dei certificati di acconto rilasciati dalla direzione dei lavori e confermati dall'ingegnere capo del Genio civile, nonchè in materia di esecuzione del collaudo dei lavori.

Art. 2.

Nei casi in cui si faccia luogo a delega a sensi del precedente articolo, potrà essere corrisposta agli enti delegati e all'Ordinario diocesano una somma non superiore al 2 % dell'importo dei lavori e delle espropriazioni dettagliatamente periziati risultanti dal progetto approvato, restando escluse dal computo le maggiori somme da corrispondersi eventualmente per revisione dei prezzi contrattuali. La predetta percentuale sarà entro tale limite massimo graduata in relazione all'importanza delle prestazioni, alla entità dei lavori, alla loro natura, alla località in cui ricadono e ad altre circostanze analoghe.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si applicano anche ai lavori dei quali l'Amministrazione dei lavori pubblici abbia affidato agli enti interessati o all'Ordinario diocesano la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 436.
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

La proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentita ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per non oltre un anno dalla scadenza dell'assegno, successivamente differita, con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, ed ancora prorogata, di sei mesi in sei mesi, con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 316 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1003, fino a tutto il 14 aprile 1948, è ulteriormente protratta, per altri sei mesi, a decorrere da tale ultima data.

Art. 2.

E' autorizzata, fino a tutto il 14 ottobre 1948, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove di caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 437.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

L'eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 438.

Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il deposito previsto dall'art. 364, primo comma, del Codice di procedura civile è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.

Il deposito previsto dall'art. 398, terzo comma, del Codice di procedura civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore è elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento.

Art. 2.

Il deposito previsto dall'art. 651 del Codice di procedura civile è elevato, per le opposizioni notificate a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento, se l'opposizione è proposta davanti al conciliatore o al pretore; a lire mille, se l'opposizione è proposta davanti al Tribunale o alla Corte d'appello.

Art. 3.

Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.

Art. 4.

Le sanzioni pecuniarie comminate dal Codice di procedura penale in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di un'impugnazione o di un'istanza sono raddoppiate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 439.

Impugnabilità, con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Le sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, e prorogato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, possono essere impugnate col ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell'art. 524 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

Il ricorso dev'essere presentato alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne rilascia ricevuta, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e deve essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla stessa Corte, munito di mandato speciale nelle forme stabilite dall'articolo 136, comma secondo, del Codice di procedura penale.

Il predetto termine decorre anche contro colui che è stato condannato in contumacia, sebbene non gli sia stata notificata la sentenza di condanna.

Nell'interesse del condannato in contumacia la dichiarazione del ricorso può essere presentata, salvo quanto è disposto nell'art. 193 del Codice di procedura penale, dal difensore che ha assistito il condannato stesso nel giudizio innanzi al Tribunale militare straordinario, anche se non munito di alcun mandato.

Il difensore predetto è anche autorizzato a presentare i motivi del ricorso ed a rappresentare il condannato nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 3.

Il cancelliere della Corte di cassazione, appena presentato il ricorso, richiede d'ufficio gli atti del procedimento e la copia della sentenza impugnata e notifica al difensore un avviso con cui gli è data notizia che gli atti e la sentenza sopraindicati si trovano depositati nella cancelleria della stessa Corte e che può esaminarli, estrarne copia e presentare nuovi documenti.

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, possono essere presentati i motivi, se questi non furono indicati nell'atto del ricorso e possono essere aggiunti altri motivi a quelli già presentati.

Art. 4.

Trascorso, rispetto a tutti i ricorrenti, il termine fissato nel comma secondo dell'articolo precedente, si adottano i provvedimenti indicati nell'art. 534 del Codice di procedura penale.

Art. 5.

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale militare straordinario, la Corte di cassazione demanda il nuovo giudizio al giudice competente, secondo le norme vigenti, il quale deve essere designato nella stessa sentenza di rinvio.

Art. 6.

Il ricorso può essere nuovamente proposto qualora la Corte di cassazione lo abbia già dichiarato inammissibile prima della entrata in vigore del presente decreto.

Per i ricorsi già proposti e non ancora decisi, il difensore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può chiedere al presidente della Corte di cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell'art. 201 del Codice di procedura penale. Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.

Art. 7.

Per quanto non è preveduto dal presente decreto si osservano le norme del Codice di procedura penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. **440**.

Proroga del termine per la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I provvedimenti previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, possono essere adottati fino al 30 settembre 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 52. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1948, n. **441**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova ad acquistare il magazzino n. 34 est, sito nel quartiere di Santa Maria del deposito franco del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di comercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 353 del 30 luglio 1946 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del magazzino n. 34 est, necessario per la riattivazione del deposito franco;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova è autorizzata ad acquistare dai signori Domenico Moretto, Emanuele Frugone e Francesco Morasso il magazzino n. 34 est, sito nel quartiere di Santa Maria del deposito franco, al prezzo di L. 300.000 giusta la citata deliberazione n. 353 del 30 luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1948

DE NICOLA

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. **442**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma ad acquistare il terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 324, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 44 del 28 gennaio 1948 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, con la quale è stato stabilito di procedere all'acqui-

sto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma è autorizzata ad acquistare dalla Società anonima cooperativa villa Franchetti mq. 1920 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati al prezzo complessivo di L. 9.984.000, giusta la deliberazione n. 44 del 28 gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Savona, pel triennio 1948-1950, i signori

Datta prof. Lodovico, medico chirurgo,

Badino prof. Paolo, medico chirurgo;

Auxilia prof. Francesco, pediatra;

Pessano avv. Arnaldo, esperto in materie amministrative;

Giordani prof. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 9

(2067)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Udine, pel triennio 1948-1950, i signori:

Pieri prof. Gino, medico chirurgo;

Varisco prof. Azzo, medico chirurgo;

Cantoni prof. Oscar, pediatra;

Candolini avv. Agostino, esperto in materie amministrative;

Poggi dott. Guido, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 15. — FERRARI

(2068)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapico fu caratterizzata, fin dalla sua costituzione, da inconciliabili dissidi di natura personale fra i suoi membri, onde nessuna cura fu rivolta agli interessi della civica azienda.

La stessa maggioranza consiliare, per attriti sorti dopo l'elezione del primo sindaco, andò man mano disgregandosi fino a che si ebbe un gruppo di opposizione numericamente più forte di quello che deteneva l'Amministrazione, ma privo, d'altra parte, di quella omogeneità necessaria perchè potesse sorgere un'altra maggioranza capace di ottenere ed esercitare il potere.

In tale situazione, il sindaco si dimise dopo cinque mesi dalla elezione per mancanza di collaborazione da parte del Consiglio ed il nuovo sindaco ne seguì l'esempio, per gli stessi motivi, alla distanza di nove mesi, durante i quali le varie crisi verificatesi nella Giunta avevano già dato la manifestazione più palese dell'instabilità dell'Amministrazione.

Con l'elezione del terzo sindaco e la sostituzione di tutti i membri della Giunta, un altro gruppo consiliare, forte di undici membri, passò decisamente all'opposizione, aggravando la paralisi già in atto del Consiglio.

Infatti, nonostante tale organo fosse stato convocato sei volte durante la gestione del nuovo sindaco, nessun provvedimento concreto fu possibile adottare per il risanamento delle finanze comunali, le quali, pertanto, specialmente a causa della mancata applicazione del diritto fisso sui generi di larga produzione locale e per la sperequata ed insufficiente imposizione dei tributi, ebbero a subire un dissesto così grave da non consentire più di poter assicurare i servizi fondamentali ai quali il Comune è tenuto.

Il sindaco e la Giunta, di fronte al disinteresse dei consiglieri in genere e ad un'opposizione che paralizzava ogni loro attività, rassegnarono le dimissioni, ma queste, sebbene inscritte per quattro volte in ordini del giorno di adunanza del Consiglio, non poterono essere discusse per mancanza del numero legale dei consiglieri stessi.

Il Prefetto, constatata l'incapacità del predetto organo a funzionare, inviò allora nel Comune un proprio commissario, ai sensi dell'art. 321 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, e, sopratutto, per tentare di normalizzare la situazione mediante l'elezione del nuovo sindaco e della nuova Giunta, ma i reiterati tentativi fatti da quest'ultimo sia presso i singoli consiglieri, sia presso gli uomini più rappresentativi dei vari partiti politici riuscirono infruttuosi in quanto nessuno dei gruppi politici locali si sentiva in grado di assumersi la responsabilità del potere in conseguenza del discredito in cui era caduto il Consiglio e la scarsa oculatezza con cui era stata fino allora amministrata la civica azienda.

Nonostante il Consiglio fosse stato da lui convocato tre volte per l'elezione del sindaco e della Giunta, le relative adunanze riuscirono infruttuose perchè nelle due prime non fu raggiunto alcun accordo fra i membri e alla terza non partecipò la quasi totalità di essi.

Le sezioni dei partiti politici, a loro volta, agli inviti alla collaborazione rivolti dal commissario risposero con ordini del giorno in cui, dopo aver espresso la loro assoluta sfiducia al Consiglio in carica, invocavano le nuove elezioni quale unico mezzo per risolvere la crisi.

In considerazione dell'insanabile dissidio che travaglia la Amministrazione, della persistente inosservanza degli obblighi di legge da parte della medesima e delle gravi ripercussioni verificatesi sull'andamento di tutti i servizi e sulla situazione finanziaria dell'ente, appare necessario procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale allo scopo di ristabilire l'esercizio efficiente delle funzioni istituzionali del Comune

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 marzo 1948 e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V I e che contempla anche la nomina del commissario straordinario al Comune nella persona del consigliere di prefettura, dottor Pasquale Bevilacqua.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il parere favorevole espresso del Consiglio di Stato nella adunanza del 2 marzo 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Bevilacqua, consigliere di prefettura è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

SCELBA

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, modificato con il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n 2344, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 1089, riguardante il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, modificato con regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095, che approva lo statuto dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro, dalla Corte dei conti e dalla Associazione cotoniera italiana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1948, è composto come segue:

dott. Enrico Lubrano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Carlo Spagnoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Emilio Bettoni, in rappresentanza della Corte dei conti;

dott. Silvio Bocconi, in rappresentanza dell'Istituto cotoniero italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1948

(1945) *Il Ministro* TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1948.

Sostituzione di un componente della Commissione di studio per un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale dell'8 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1947, n. 286, concernente la costituzione di una Commissione di studio per un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Comucci Mario, consigliere di Cassazione, per sopravvenuti impedimenti alla sua partecipazione ai lavori della Commissione in dipendenza della nuova destinazione data dal Ministero di grazia e giustizia al predetto componente;

Decreta:

In sostituzione del dott. Mario Comucci, consigliere di Cassazione, è chiamato a far parte della Commissione di studio di cui alle premesse in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia il dott. Nicola Reale, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1948
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 347. — BRUNO

(1946)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1948.

Revoca del decreto 21 novembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Weingerl Margherita, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Weingerl Margherita, con sede in Milano, via Andegari n. 18, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore il rag. Luigi Minola;

Rilevato dalla documentazione prodotta che la titolare della suindicata ditta è in possesso della cittadinanza austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 21 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Weingerl Margherita, con sede in Milano, e nominato sindacatore il rag. Luigi Minola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari,

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali,

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1945, col quale il sig. Pastore Raffaele è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico all'attuale vice-commissario dott. Michele Di Zonno;

Decreta:

Il dott. Michele Di Zonno è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari, in sostituzione del sig. Pastore Raffaele.

Roma, addì 23 aprile 1948

Il Ministro: SEGNI

(1934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni siti nel comune di Carbonara Po

Con decreto interministeriale 1° aprile 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni distinti in catasto ai mappali 29 *B* e 51 (esclusa la porzione segnata con la particella 29 *A*) del foglio 16° del comune censuario di Carbonara Po, indicato nello schizzo planimetrico predisposto dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2058)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto in data 24 aprile 1948, il sig. Bertino prof. Giovanni viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

(2082)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Vado nel comune di Monzuno (Bologna)

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1948, è stato approvato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le modifiche di cui alle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione di Vado nel comune di Monzuno, vistato in due planimetrie in scala 1:2000, rendendo esecutorie con talune varianti le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(2118)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova.

Con decreto 1° maggio 1948 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il dott. Giuseppe Caratti è nominato commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova.

(2094)

Riconoscimento giuridico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza tra gli scrittori italiani e approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1948, registro n. 12, foglio n. 330, è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza tra gli scrittori italiani ed è stato approvato il relativo statuto.

(2155)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Alberto De Malfer fu Roberto, nato a Lang (Austria) l'8 ottobre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Padova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(2095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 aprile 1948 - N. 82

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	!,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82 —
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	93,825
Redimibile 3,50 % 1934	73,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,375
Id. 5 % 1936	89,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % convertiti 1951	98,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 maggio 1948 - N. 83

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,10
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	93,975
Redimibile 3,50 % 1934	73,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % 1936	89,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,025

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	535780	Ospedale della Misericordia di Montevarchi (Arezzo)	423,50
Id.	615983	Spedale della Misericordia in Montevarchi	115,50
Id.	615982	Come sopra	199,50
Id.	479900	Bruno Maria di Severino moglie di Bersano Giovanni, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolata	304,50
Id.	332560	Miceli Susanna di Luca moglie di Azzarello Filippo di Francesco, dom. a Messina, vincolata	1.400 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(50)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	153632	Reggimento cavalleggeri di Saluzzo, con sede in Pordenone (Udine)	500 —
P. R. 3,50% (1934)	113038 (nuda proprietà)	Giammusso Giovanna fu Giuseppe moglie di La Villa Ettore, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria di Gaetano ved. di Giammusso Giuseppe	10,50
Id.	48736 (solo usufrutto)	Pozzo Vittorio Andrea Bonifacio di Francesco Cesare, con usufrutto a Pozzo Francesco Cesare	52,50
Id.	290736 (nuda proprietà e usufrutto)	Iaconelli Elisabetta, Mario, Emilia ed Esterina fu Sante, minori sotto la patria potestà della madre Arcari Teresa vedova di Iaconelli Sante, dom. a Prinçisco (Frosinone), in parti uguali con usufrutto ad Arcari Teresa di Loreto ved Iaconelli	1.211 —
Id.	299295	Casalis Fanny di Giovanni in Goytre, vincolo dotale	700 —
Id.	320038	Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino, a favore della 1ª compagnia del 1º Reggimento trasporti, in Torino	35 —
P. R. 5%	168398	Di Prima Maria-Luigia-Francesca di Antonino moglie di Zofrea Flavio fu Francesco, dom. a Palermo, vincolata	2.000 —
Id.	4673	Maizza Antonio fu Attilio	55 —
Id.	9460	Come sopra	255 —
Id.	4674	Maizza Serafino fu Attilio	50 —
Id.	9459	Come sopra	255 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(49)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montecastello Vibio (Perugia).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montecastello Vibio (Perugia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montecastello Vibio (Perugia) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2114)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso al posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 959, relativa al conferimento ai maestri direttori di banda dell'Esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri del grado di capitano;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Vista la nota n. 129544/12106 dell' 8 dicembre 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'autorizzazione a bandire un concorso per il conferimento del posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, ed occorrendo, anche per esami, al posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti di diploma di strumentazione per banda o di composizione, conseguito in un conservatorio musicale, governativo o pareggiato.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno soddisfare inoltre alle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età e non superato il trentaseesimo alla data del bando di concorso.

Si prescinde dal suddetto limite massimo d'età nei confronti degli aspiranti che rivestano o che abbiano rivestito alla data del 29 giugno 1947 la qualifica di ufficiale in servizio permanente o di funzionario statale di ruolo, ovvero di marescialli in carriera continuativa delle Forze armate dello Stato;

b) siano di buona condotta morale, civile e politica;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei al servizio militare incondizionato. L'accertamento relativo verrà effettuato mediante visita medica collegiale alla quale saranno sottoposti i soli candidati che non siano in servizio militare, prima della ammissione al concorso, presso un ospedale militare principale, da una commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente) del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda, in carta da bollo, indirizzata al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione reclutamento) con l'obbligo di presentarla unitamente ai documenti prescritti non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero in tutti gli altri casi, al Comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e i titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia e il distretto cui sono in forza, o il corpo cui appartengono se in servizio militare.

Delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda ed al Ministero della difesa Esercito;

c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

Entro il termine sopradetto di sessanta giorni, i concorrenti, dovranno, altresì, presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto se rilasciato dal sindaco nella sua qualità di capo del Comune;

3) certificato del casellario giudiziale, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficiale del casellario presso il tribunale del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

Per i cittadini italiani nati all'estero, detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale, vistato dal prefetto;

5) stato di famiglia, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente debitamente legalizzato (tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole) ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento;

6) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata dal notaio o dal sindaco. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del sindaco dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende;

7) diploma di cui al primo comma del precedente art. 2, in originale, ovvero in copia notarile debitamente legalizzata;

8) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (limitatamente, però, a diplomi, attestati di studio e simili).

Ciascun concorrente dovrà altresì inviare due importanti lavori e cioè

a) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

b) una breve composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, i funzionari statali di ruolo, e i marescialli in carriera continuativa delle Forze armate dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); gli ufficiali di complemento o della riserva, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso il Ministero della difesa-Esercito deve riguardare solo l'originale del diploma di strumentazione per banda o di composizione di cui al primo comma del precedente art. 2.

I candidati al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con la data di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In calce ad ogni domanda le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentate la domanda stessa e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, con ogni urgenza al Comando generale dell'arma dei carabinieri, le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che verranno presentate,

a) il libretto o cartella personale aggiornati con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale o sottufficiale dell'esercito o delle altre Forze armate;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale, o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi,

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi,

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia, se il concorrente è ammogliato anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia;

e) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 Giornale Militare 1914);

f) [illegible] del verbale di discriminazione, o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione

Per i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in carriera continuativa non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*).

Le autorità cui siano notificati i cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3; ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali divisione reclutamento)

Il Comando generale dell'arma dei carabinieri, esaminata la regolarità della documentazione e completata, ove occorra, la istruttoria delle domande, le rimetterà, con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali-divisione reclutamento), per la decisione definitiva

Art. 5.

Norme per i concorrenti residenti all'estero.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno la domanda unitamente ai documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* alla competente autorità diplomatica o consolare.

La fotografia con firma del concorrente, dovrà essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al Comando generale dell'arma dei carabinieri le domande presentate nel termine prescritto e i documenti annessi e interesseranno, nel contempo, le competenti autorità militari perchè provvedano alla diretta trasmissione al predetto Comando generale dell'arma, dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) del precedente art 4.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno, altresì, insieme con la domanda, le informazioni sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può negare, con provvedimento non motivato insindacabile l'ammissione al concorso a qualsiasi candidato.

Art. 7.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice e l'eventuale svolgimento degli esami

La Commissione giudicatrice, per la valutazione dei titoli e per gli eventuali esami di concorso, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale e sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

due maestri di musica insegnanti presso conservatori governativi (membri);

due maestri specializzati nella tecnica per banda, membri;

un funzionario del Ministero della difesa-Esercito di grado non superiore al 7°, segretario.

La Commissione compiuto gli esami dei titoli e dei lavori di cui all'art. 3 del presente decreto, deciderà preliminarmente quali dei concorrenti siano in possesso dei requisiti artistici necessari per conseguire la nomina. Indi procederà — in base a criteri che saranno da essa prefissati — alla formazione di una graduatoria di merito tra i concorrenti riconosciuti in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le votazioni della Commissione per il giudizio sui singoli lavori e sugli altri titoli saranno tre e cioè: una per la trascrizione per banda, una per la composizione ed una per i diplomi e i titoli di studio di cui al precedente art. 3, numeri 7) e 8).

Per ciascuna votazione la Commissione assegnerà un punto espresso in ventesimi; il titolo dei punti sarà poi diviso per tre ed il risultato costituirà il punto definitivo.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Dopo formata la graduatoria se la Commissione riterrà sufficienti gli elementi di giudizio già acquisiti, trasmetterà con apposita relazione, i documenti al Ministero della difesa-Esercito perchè possa farsi luogo alla nomina.

In caso contrario, ove ritenga necessario di far luogo agli esami, la Commissione deciderà quanti dei concorrenti, primi classificati nella graduatoria suddetta, siano da ammettersi.

Detti esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Ministero della difesa-Esercito, a cura del quale ne sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli concorrenti.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

a) sviluppare su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, un tema di marcia che potrà essere militare, funebre, trionfale, ecc.,

b) armonizzare a quattro voci un basso;

c) armonizzare a quattro parti una melodia;

d) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte od organo.

Il tempo consentito per lo svolgimento del tema di marcia è di ore 16; per l'armonizzazione del basso è di ore 10; per l'armonizzazione della melodia è di ore 10; per la riduzione per banda è di ore 14

Art. 9.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie di tali estratti quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati il tempo necessario per copiare il tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 11.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Per essere dichiarato idoneo nelle prove scritte il candidato dovrà aver riportato un punto di merito non inferiore a 16/20 (sedici ventesimi) in ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

Art. 12.

I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove scritte, saranno ammessi alla prova orale, che consisterà in interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;

b) organizzazioni di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

c) tecnica degli strumenti per banda.

Per tale prova il tempo massimo fissato è di un'ora complessivamente.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio assegnando un punto di merito complessivo espresso in ventesimi.

Per l'approvazione nella prova orale il candidato dovrà riportare un punto di merito non inferiore ai 16/20 (sedici ventesimi).

Art. 13.

I candidati giudicati idonei nelle prove scritte ed orali saranno ammessi alla prova pratica; che consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondenti al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa; ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere secondo le modalità che determinerà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando il nome dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà aver riportato non meno di 16/20 (sedici ventesimi).

Art. 14.

Terminati gli esami, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito sulla base della media aritmetica dei punti riportati dai concorrenti nella graduatoria di cui all'art. 7, in ogni singola prova scritta e nelle prove orale e pratica.

A parità di merito, sarà data la precedenza al più anziano di età, salva l'osservanza dei criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, in quanto applicabili.

Chiusi i propri lavori la Commissione rimetterà al Ministero della difesa-Esercito, con apposita relazione, gli atti del concorso.

Il Ministero della difesa Esercito accerta, in ogni caso, la regolarità del procedimento della Commissione.

Art. 15.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella graduatoria di cui all'art. 7, ovvero, qualora abbiano avuto luogo gli esami in quella formata ai sensi dell'art. 14, sia classificato al primo posto.

I concorrenti classificati oltre il primo posto di graduatoria non potranno vantare alcun diritto alla nomina. Il Ministero della difesa-Esercito però, in caso di rinuncia da parte del vincitore si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Art. 16.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Giornale militare ufficiale.

Il vincitore sarà nominato sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1947

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1948
Registro n. 6, *foglio n.* 197.

(2119)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte dei concorsi a sette posti di vice segretario in prova (gruppo A) e a sessanta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) indetti coi decreti Ministeriali 11 novembre 1947 e pubblicati nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 19 del 24 gennaio 1948.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale militare marittima, si svolgeranno a Roma presso il Ministero della difesa Marina (piazza della Marina via Flaminia) nei giorni ventotto, ventinove, trenta e trentuno maggio 1948, con inizio delle singole prove alle ore otto di ciascun giorno.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di alunno d'ordine in prova, nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo *C*) si svolgeranno a Roma presso il Distaccamento marina (Caserma Grazioli Lante, via Giovanni Randaccio) nei giorni ventidue, ventiquattro, venticinque e ventisei maggio 1948, con inizio delle singole prove alle ore otto di ciascun giorno.

Roma, addì 13 maggio 1948

p. *Il Ministro*: BASSANI

(2196)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a ventisei posti di vice segretario nella carriera amministrativa delle Amministrazioni centrali delle finanze e del tesoro, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1947, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del mese di febbraio 1948, con il quale venne prorogato a tutto il 19 marzo 1948 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventisei posti di vice segretario nella carriera amministrativa delle Amministrazioni centrali delle finanze e del tesoro, riservato ai reduci, bandito con decreto interministeriale 10 aprile 1947, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del mese di giugno 1947;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso in oggetto avranno luogo in Roma, nei locali del C.R.A.L. del Ministero in via XX Settembre n. 96, alle ore 8 dei giorni 24, 25 e 26 maggio 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1948

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(2156)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.